

INFORMATIVA GENERALE SULL'UTILIZZO DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – D.lgs. 24/2023

Con il presente documento, il Comune di Corsico, intende fornire chiare e dettagliate informazioni a tutti i possibili segnalanti (cd. “whistleblower”) in merito al canale interno di segnalazione whistleblowing messo a disposizione dall'Ente. In particolare, verranno, di seguito, descritti i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, il meccanismo di funzionamento del canale, l'iter procedurale da seguire per presentare la segnalazione e le modalità/tempistiche di riscontro da parte del personale preposto. Verranno descritti anche i presupposti e le procedure per effettuare segnalazioni esterne.

CHI PUO' SEGNALARE (art. 3 D.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere effettuata da qualunque persona che abbia acquisito informazioni su potenziali illeciti all'interno del contesto lavorativo, tra cui a mero titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, volontari, tirocinanti, appaltatori e subappaltatori, fornitori, ex dipendenti con rapporto di lavoro terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, ovvero candidati non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Si informa che le presenti **informazioni**, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023, **sono rese accessibili** a tutti i dipendenti/stagisti/tirocinanti/volontari, collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto), nonché a tutti gli altri soggetti che potrebbero segnalare ai sensi della vigente normativa, **attraverso**:

pubblicazione sul sito dell'Ente www.comune.corsico.mi.it, “Amministrazione Trasparente” – sezione “Altri contenuti” sotto sezione “Prevenzione della Corruzione”, di cui al seguente link:

<https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=96305&id=&sort=&activePage=&search=>

QUANDO SI PUO' SEGNALARE (art. 3 D.lgs. 24/2023)

Si precisa che **le segnalazioni possono essere fatte**:

- quando il rapporto giuridico con l'Ente è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. personale pensionato).

PER UNA CORRETTA SEGNALAZIONE SI RICORDA CHE le segnalazioni devono essere chiare, precise, concordanti, circostanziate e basate su elementi di fatto; non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

In particolare, anche ai fini del vaglio di ammissibilità, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione:

- dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, i.e. descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, con specificazione dei dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove possibile, delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È inoltre utile l'allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

COSA SI PUO' SEGNALARE (art. 2 D.lgs. 24/2023)

I predetti soggetti possono **segnalare comportamenti, atti od omissioni, compresi i fondati sospetti, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica** commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore all'art. 2 del D.lgs. 24/2023. Più precisamente, la segnalazione può riguardare le seguenti circostanza:

- Violazioni già commesse;
- Violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- Fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- Condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atto od omissioni riguardanti il mercato interno (*a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato*);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

COSA NON SI PUO' SEGNALARE (art. 2, comma 2 lett. a) D.lgs. 24/2023)

Le disposizioni del nuovo decreto n.24/2023 **non si applicano** «alle contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

COME SI PUO' SEGNALARE

I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI DEL COMUNE DI CORSICO

Alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023 e di quanto specificato da Anac nelle “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (in particolare paragrafo 3.1.), il Comune di Corsico garantisce al segnalante la scelta fra le seguenti diverse modalità di segnalazione:

FORMA SCRITTA:

1) PIATTAFORMA INFORMATICA

Il Comune di Corsico, in ottemperanza agli obblighi di legge, si è dotato di una piattaforma informatica che permette l'**invio di segnalazioni in forma scritta** e che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il soggetto che intende fare una segnalazione dovrà entrare nella sezione del sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” – sezione “Altri contenuti” – sotto sezione “Prevenzione della Corruzione” – “Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti”

accedere al seguente link: <https://comunedicorsico.whistleblowing.it/#/>

Una volta effettuato l'accesso, il segnalante potrà:

- inviare una nuova segnalazione;
- accedere alla segnalazione già effettuata e monitorarne lo stato di avanzamento;
- dialogare con il personale preposto alla gestione della segnalazione.

Per **inviare una nuova segnalazione**, il segnalante, cliccato sull'apposito tasto, dovrà compilare un questionario preimpostato. Il soggetto avrà anche la possibilità di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione stessa.

Una volta inviata la segnalazione, al segnalante verrà rilasciato un codice “key code” di 16 cifre, che dovrà conservare con estrema cura in quanto non riproducibile.

Attraverso il medesimo codice, il segnalante **potrà accedere alla propria segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento** nonché **dialogare con il personale preposto alla gestione della segnalazione**, cliccando sulla seconda funzione prevista accedendo al portale.

Le segnalazioni verranno gestite esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ruolo attribuito al Segretario Generale mediante apposito decreto sindacale. Solamente in caso di suo impedimento o assenza, questo, con proprio atto, delegherà momentaneamente uno/più soggetti alla ricezione e gestione delle segnalazioni. Si tratterà, in ogni caso, di soggetti adeguatamente formati e autorizzati al trattamento dei dati personali dei segnalanti e dei soggetti coinvolti.

2) CONSEGNA CON RACCOMANDATA O SERVIZIO POSTALE

Il segnalante può effettuare la propria segnalazione in forma scritta tramite raccomandata da inviare anche tramite servizio postale, indirizzandola specificamente al RPCT, incaricato della gestione delle segnalazioni. La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità; la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione stessa. Entrambe le buste andranno, poi, inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata al RPCT”. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dello stesso gestore.

ATTENZIONE: NON INVIARE LA SEGNALEZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA. Come indicato dall'Autorità Garante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, in quanto modalità superata e non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato e, pertanto, strumento non adeguato a garantire la riservatezza richiesta dalla specifica normativa di settore.

FORMA ORALE

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT potrà richiedere, un incontro diretto con quest'ultimo, che sarà fissato tempestivamente.

L'appuntamento può essere richiesto inviando una richiesta a mezzo raccomandata o servizio postale con busta chiusa riportante la dicitura “riservato all'RPCT” all'indirizzo su indicato e/o tramite richiesta da presentare alla Segreteria Generale (il RPCT/Segretario Generale è presente presso il Comune di Corsico usualmente nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì).

Si precisa che l'incontro *vis a vis* che venga fissato con il RPCT avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza del segnalante e, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, verrà documentato attraverso predisposizione di apposito verbale, previa acquisizione del consenso del segnalante. Il verbale verrà sottoscritto dal soggetto ricevente e dal segnalante che potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante propria sottoscrizione. Copia del verbale sottoscritto verrà rilasciata al segnalante.

GESTORI DELLA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni verranno gestite esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ruolo attribuito al Segretario Generale, contraddistinto da imparzialità e indipendenza e formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali e istruito sulle misure di sicurezza da adottare. Solamente in caso di sua assenza (malattia/ferie), al fine di garantire continuità al servizio e il rispetto delle tempistiche di presa in carico/riscontro sotto indicate, le segnalazioni verranno gestite dal personale temporaneamente e specificamente individuato e formato, appartenente al settore Segreteria Generale, anch'esso formalmente autorizzato e istruito al trattamento.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), ricorre una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo, altrimenti, essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito. In particolare, nel caso in cui il gestore della segnalazione – RPCT- sia anche il soggetto segnalato, il primo dovrà dare comunicazione al segnalante, avvisandolo di rivolgere la segnalazione direttamente ad Anac. Nel caso in cui, invece, il gestore sia anche segnalante, dovrà indirizzare la propria segnalazione direttamente al canale esterno di Anac. Per le modalità di utilizzo di tale canale esterno, si rinvia alle Linee Guida di cui alla delibera n. 311/2023.

SEGNALAZIONI ANONIME E SEGNALAZIONI RISERVATE

Si precisa che la **segnalazione anonima** o la **segnalazione nella quale non venga indicato o dalla quale non emerga chiaramente** (dal contenuto o da fatti concludenti) **la volontà del segnalante di mantenere riservata la propria identità**, verrà **trattata come segnalazione ordinaria**.

Nel caso di segnalazioni anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, si applicano comunque le misure di tutela previste dalla vigente normativa. Proprio per tale possibilità di successiva identificazione e per garantire al segnalante le misure previste, l'Ente registrerà le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione, sempre nel rispetto dei criteri generali di conservazione degli atti applicabili.

Qualora il segnalante intenda ricevere le tutele previste dalla vigente normativa, dovrà indicare espressamente la volontà che la propria identità rimanga riservata. Infatti, si precisa che solo se il segnalante esprime tale volontà o se tale volontà si desuma dal contenuto della segnalazione o da fatti concludenti, nel caso in cui la stessa sia trasmessa erroneamente a personale non autorizzato a riceverla e gestirla (ad es. perché il segnalante utilizza canali diversi da quello qui descritto), la segnalazione potrà essere gestita come “segnalazione whistleblowing” e ricevere le tutele previste dalla vigente normativa. In tale ultimo caso, la segnalazione verrà trasmessa tempestivamente (non oltre 7 giorni) al soggetto competente a gestirla e verrà garantita massima riservatezza del segnalante e della segnalazione stessa.

Si precisa che chiunque riceva in qualsiasi forma una segnalazione che possa essere qualificata come whistleblowing è tenuto a trasmettere al RPCT, nei termini su indicati, l'originale, unitamente all'eventuale documentazione a supporto, e a dare contestuale notizia della trasmissione al segnalante, se conosciuto.

Al soggetto che riceve la segnalazione:

- è fatto divieto di trattenere copia cartacea della stessa;
- è fatto obbligo di eliminare eventuali copie digitali;
- è fatto divieto di intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi o approfondimento della stessa;
- è fatto obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

TEMPISTICHE DI RISCONTRO E DI CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni verranno **prese in carico** dal RPCT e dall'eventuale personale preposto nel **termine di 7 giorni** dall'invio della segnalazione. Il segnalante potrà avere riscontro in merito a tale “presa in carico” accedendo alla funzione di monitoraggio della richiesta prevista dal portale.

Sempre attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale, il segnalante potrà interloquire con il RPCT e con l'eventuale personale preposto, i quali, potranno, ad esempio, chiedere integrazioni in merito alla segnalazione.

Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di questo, dalla scadenza del 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, i gestori della segnalazione forniscono **riscontro alla segnalazione**.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT o l'eventuale personale preposto alla gestione delle segnalazioni debitamente autorizzato, svolgerà le seguenti attività:

- rilascia un avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione, a meno di segnalazioni anonime con riferimento alle quali non sia in alcun modo possibile individuare e/o instaurare un canale di comunicazione con il segnalante (i.e. segnalazione anonima tramite posta in cui non sia stato indicato alcun recapito a cui inviare ogni comunicazione necessaria);
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, potendo richiederle, se necessario, alcune integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante **entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Nei casi di particolare complessità, entro il suddetto termine informa il segnalante che l'istruttoria è ancora in corso.

Le **segnalazioni** ricevute, **nonché la documentazione ad esse connessa**, verranno **conservate** per il **tempo necessario** al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE DELLA PERSONA COINVOLTA e MENZIONATA NELLA SEGNALAZIONE E DEL CONTENUTO DELLA STESSA (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

Al di là delle misure di sicurezza di carattere tecnico e organizzativo legate ai canali di segnalazione implementati, all'identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché al contenuto della stessa, viene garantita massima riservatezza. Le segnalazioni, infatti, verranno gestite solamente dal RPCT e dal personale autorizzato, debitamente formato e istruito sulle misure da adottare in tal senso.

In tale occasione, si precisa, che qualora l'identità del segnalante dovesse essere comunicata a soggetti diversi da questi, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non sarà comunque rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, alcuni presupposti, ovverosia (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato o della persona coinvolta e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità. Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rilevazione dei dati riservati nelle ipotesi previste dall'art. 12 comma 6.

Qualora il segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non può essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che pertanto non può essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE: il canale esterno Anac, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria

Oltre al canale interno di segnalazione, il segnalante può utilizzare ulteriori canali al presentarsi, però, di determinate condizioni (vedasi articoli 6, 7 e 15 del D.lgs. 24/2023). In particolare, potrà:

➤ **adire al canale esterno di segnalazione Anac** (accessibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it>), quando: - non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Per le modalità di funzionamento del canale di segnalazione esterno di Anac, si visiti il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/in-funzione-la-nuova-piattaforma-anac-per-le-segnalazioni-whistleblowing>.

➤ **procedere con una divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

➤ **Effettuare denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.**

OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023, il Comune di Corsico osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti, laddove per ritorsione si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad Anac, che si occuperà di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione (o alla divulgazione pubblica o alla denuncia). La comunicazione andrà fatta ad Anac attraverso il suo canale (vedasi link sopra).

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Come previsto dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023 comma 8, *“la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Sulle condizioni per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (artt. 15 – 22 GDPR) si veda l'informativa privacy reperibile al link:

<https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=96305&id=&sort=&activePage=&search=>

Per maggiori informazioni si rinvia a:

- *Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;*

- **Linee Guida ANAC** in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con **delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023;**

- **Informativa sul trattamento dei dati personali** dei soggetti che segnalano condotte illecite, consultabile al seguente link <https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=96305&id=&sort=&activePage=&search=>

- Sezione 2 “Valore Pubblico, performance e anticorruzione” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione all'interno della competente sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, consultabile nel sito web istituzionale, in Casa di Vetro “Amministrazione Trasparente”, sezione “Altri Contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”, di cui ai seguenti link:

[Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro \(e-pal.it\)](#)

<https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=96305&id=&sort=&activePage=&search=>